

**Art. 1      Oggetto, finalita' e formazione del Piano Particolareggiato**

1. Il Piano Particolareggiato della "Zona fluviale del Tagliamento" (P.P.) interessa le parti del territorio comunale di San Michele al Tagliamento poste all'estremita' orientale, e sul confine con la Regione Friuli Venezia Giulia, individuate come "Zone a vincolo speciale".

2. Il P.P. precisa ed attua il P.R.G.C. vigente, con l'obiettivo della conservazione, della salvaguardia e dello sviluppo dell'ambiente naturale, della fruizione sociale da parte della comunita' locale, della stabilizzazione ai fini della sicurezza civile, dell'assetto idrogeologico, nello spirito della funzione protezionistica, educativa e ricreativa.

In particolare, le finalita' riguardano:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e paesaggistico considerato nella sua unitarieta', con il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) la salvaguardia delle specifiche particolarita' geomorfologiche e vegetazionali;
- d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici, associativi;
- e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attivita' di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti la zona fluviale, nonche' delle attivita' economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- f) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e per l'organizzazione dei flussi turistici;
- g) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale fluviale, anche mediante la salvaguardia dei valori archeologici, storici, architettonici, paesaggistici e delle attivita' agricole tradizionali;
- h) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative e compatibili;
- i) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

3. Il P.P. e' formato ai sensi dell'art. 8.1 delle NdiA del P.R.G.C. vigente.

4. Il P.P. e' sottoposto alle misure temporanee di salvaguardia, nei contenuti, nelle procedure e nei tempi adottati dall'Autorita' di Bacino del Fiume Tagliamento, con la Delibera del Comitato Istituzionale n°2 del 15.04.98.

Art. 2	Elaborati del Piano Particolareggiato	
	1. Il P.P. e' costituito dai seguenti elaborati:	
	<u>ALLEGATO 1</u>	
	Relazione di analisi	
	1 - Carta delle destinazioni urbanistiche, infrastrutture e vincoli	scala 1:10000
	2 - Carta dell'idrogeomorfologia	scala 1:10000
	3 - Carta dell'assetto naturalistico e agricolo	scala 1:10000
	4 - Carta del paesaggio e risorse storico culturali	scala 1:10000
	<u>ALLEGATO 2</u>	
	Legende	
	<u>ALLEGATO 3</u>	
	Relazione sulle linee guida del piano strutture	
	5 - Carta del piano strutture	scala 1:10000
	<u>ALLEGATO 4</u>	
	Norme di attuazione	
	Relazione di progetto	
	6 - Azzonamento	scala 1:10000
	7 - Tavola di progetto: Il percorso privilegiato a terra	scala 1:10000
	8 - Tavola di progetto:	
	Ambito di riconfigurazione A: Grave di San Giorgio	scala 1:5000
	Ambito di riconfigurazione B: Grave di Palazzetto	scala 1:5000

**Art. 3 Validita' ed efficacia del Piano Particolareggiato**

1. Il P.P. individua il perimetro della zona fluviale, senza apportare modifiche al perimetro approvato con il P.R.G.C.

2. Il P.P. formula gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento anche alle parti esterne connesse per struttura, funzioni, attivita' ed usi all'area fluviale.

3. Il P.P. della zona fluviale determina l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli approvati.

4. Il P.P. sostituisce le prescrizioni e i vincoli degli strumenti di pianificazione sovraordinati secondo le proprie competenze. Qualora sorgano dubbi o controversie circa l'interpretazione dei diversi elaborati del P.P. prevalgono le prescrizioni delle presenti Norme di Attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici.

Sono fatte salve, in caso di difformita' con l'azzonamento del presente Piano, le indicazioni dei piani attuativi approvati alla data di adozione del presente Piano.

Le presenti norme sono redatte in conformita' alle NdiA del P.R.G.C. vigente ed in conformita' alla legislazione regionale e nazionale, ad esse si fara' riferimento in caso di dubbi interpretativi.

**Art. 4 Attuazione, gestione e coordinamento del P.P.**

1. Nelle aree soggette a P.P. le attività e le opere previste o consentite dalle presenti Norme restano subordinate alla concessione o all'autorizzazione edilizia rilasciate dal Sindaco, secondo le disposizioni di legge.

2. Il P.P. viene attuato mediante Progetti d'Uso, Programmi di Intervento e direttamente, sia relativamente ad interventi ed attività private sia pubbliche. I Progetti d'Uso ed i Programmi di Intervento sono costituiti complessivamente dai seguenti elaborati:

- a) relazione contenente l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento, l'elenco degli interventi da avviare nel periodo temporale considerato, le scelte procedurali per l'attuazione, i tempi di esecuzione, il quadro economico di spesa, l'indicazione delle fonti di finanziamento;
- b) elaborati cartografici inerenti la localizzazione e gli interventi;
- c) schema di convenzione o protocollo d'uso.
- d) studio di compatibilità idraulica, approvato dall'Autorità idraulica competente, che documenti l'assenza di interferenze con i fenomeni idraulici naturali (entro l'area di salvaguardia individuata nell'allegato n°2 della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tagliamento, n°2 del 15.04.98).

3. I Progetti d'uso e i Programmi di Intervento dovranno rispettare gli obiettivi e le priorità indicati nella Relazione sulle Linee Guida del Piano Strutturale e nella Relazione Generale di Progetto del P.P., con particolare riferimento a:

- a) interventi per la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale;
- b) interventi nel settore dell'agricoltura e dell'assetto socio-economico, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, delle attività turistico-ambientali, della ricettività e dell'agriturismo;
- c) interventi di carattere culturale, educativo e didattico, ricreativo e turistico-sportivo per l'utilizzo sociale e la libera fruizione dell'area fluviale.

4. L'Amministrazione Comunale realizza gli interventi previsti dai Progetti d'uso o dai Programmi d'Intervento direttamente, ovvero concordando e promuovendone l'attuazione congiuntamente ad Enti pubblici o privati. A tal fine, vengono predisposti schemi di "Convenzione tipo".

5. Le funzioni di promozione, organizzazione e gestione dell'ambito della "Zona fluviale del Tagliamento" sono svolte dall'Amministrazione Comunale, dai singoli proprietari, dalle Associazioni culturali.

6. L'Amministrazione Comunale, i singoli proprietari e le Associazioni culturali hanno rispettivamente competenza e facoltà per:

- a) l'attuazione del P.P., attraverso la promozione di progetti ed iniziative di intervento ed uso;
- b) l'esame ed il rilascio delle autorizzazioni che possano essere condizionate all'osservanza di adempimenti, modalità o limitazioni che garantiscano la compatibilità dell'attività e delle opere con le caratteristiche del territorio interessato;
- c) l'organizzazione della vigilanza e il controllo sull'area fluviale;
- d) la promozione, l'emanazione e/o l'approvazione di specifici regolamenti di tutela; regolamenti per la disciplina di attività consentite; piani di gestione; piani di recupero ambientale e paesaggistico.
- e) l'adozione di un Piano della Caccia, redatto d'intesa con l'Osservatorio Faunistico Provinciale: il Piano prevederà tipi, spazi, tempi e limiti del prelievo e dell'abbattimento, nonché l'individuazione di altre aree per l'utilizzo e lo sviluppo di iniziative ed usi connessi all'attività associativa venatoria;

- f) l'adozione di un Piano della Pesca, redatto d'intesa con l'Ente Tutela Pesca: il Piano prevederà tipi, spazi, tempi e limiti di cattura, nonché l'individuazione di aree per l'utilizzo e lo sviluppo di iniziative ed usi connessi all'attività associativa specifica;
- g) la promozione, divulgazione e valorizzazione della zona sotto l'aspetto naturalistico, culturale e turistico;
- h) la promozione di attività scientifiche su elementi di particolare interesse, in collaborazione con Istituti di ricerca e le associazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni.

7. I regolamenti di cui al comma 6 punto d) disciplinano in particolare:

- a) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
  - b) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
  - c) lo svolgimento delle attività turistiche e di servizio;
  - d) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato;
  - e) il soggiorno, la circolazione e il tipo di trasporto all'interno dell'area;
  - f) l'accessibilità nel territorio attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;
  - g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere;
- I regolamenti sono coerenti con il P.P. e la legislazione vigente.

## Art. 5 Usi ed interventi previsti e consentiti

1. L'area del P.P. costituisce, nella sua complessità, una risorsa naturalistica, paesaggistica e storica ove sono previste e consentite attività per la valorizzazione, l'organizzazione, la promozione e la salvaguardia degli elementi e dei sistemi esistenti. Le presenti Norme sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e descrivono, per ogni zona omogenea, gli obiettivi e le azioni necessarie per raggiungerli, gli usi e interventi consentiti.

2. Gli interventi e gli usi consentiti si delineano all'interno delle previsioni d'area individuate dal Piano Strutture:

- a) Poli di assetto naturalistico (aree di pregio ecologico ambientale);
- b) Poli di assetto fruitivo (aree di pregio paesaggistico);
- c) Poli di assetto socio-economico (aree di pregio agronomico e aree con potenzialità d'uso alternative alle consuete attività agricole);
- d) Poli di rispetto (aree esterne ed interne all'argine);
- e) Poli di rinaturalizzazione (recupero, ricomposizione ambientale e ambientamento grandi opere, attività venatoria);
- f) Attività sportive specializzate (podismo, bicicletta, equitazione);
- g) Percorsi fluviali per attività sportive specializzate (canoa, vela, kayak) ed escursionismo nautico (natanti autoctoni);
- h) Poli ricettivi e per attività associative (servizi);
- i) Residenzialità agrituristica.

3. Gli interventi e gli usi consentiti ed esclusi si attuano in conformità a quanto determinato con gli artt. n° 1 e 2 della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tagliamento, n°2 del 15.04.98.

## Art. 6 Modalita' e formazione dei programmi di intervento

1. I Programmi di Intervento, delineati nella Relazione Generale di Progetto, determinano il quadro di riferimento delle azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi, definiti al precedente art. 1.

2. I Programmi di Intervento, in attuazione delle presenti Norme, indicano il percorso progettuale e le modalita' secondo cui dovranno essere realizzati gli interventi ed avviate le attivita': riguardano settori omogenei e funzionali della struttura ambientale, antropica, agro-vegetazionale, floro-faunistica, produttiva, ecc.

3. I Programmi di Intervento si articolano in:

a) preliminare. Definizione delle caratteristiche qualitative e funzionali degli interventi da realizzare e delle attivita' da promuovere, del quadro delle esigenze da soddisfare e degli obiettivi da conseguire; si costituisce di una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati attesi, del percorso metodologico previsto con riferimento alla fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indagini proprie del P.P. e dallo Studio di compatibilita' idraulica, approvato dall'Autorita' idraulica competente, che documenti l'assenza di interferenze con i fenomeni idraulici naturali (entro l'area di salvaguardia individuata nell'allegato n°2 della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Fiume Tagliamento, n°2 del 15.04.98).

b) definitivo. Individuazione compiuta degli interventi da realizzare e delle attivita' da promuovere, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel Programma preliminare; si costituisce di tutti gli elementi necessari ai fini dell'eventuale rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni e ai fini degli eventuali accordi di programma da stipulare con altri Enti coinvolti. Consiste nella predisposizione di una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte operative e/o metodologiche, compresi i tempi di esecuzione e l'eventuale ripartizione in stralci esecutivi; nella stesura degli studi e delle indagini occorrenti.

c) esecutivo. Redazione, in conformita' al Programma definitivo approvato, del dettaglio degli studi e delle attivita' legate agli interventi previsti e da realizzare.

4. Visto l'ordine e i contenuti dei programmi riportati nei commi precedente, L'Amministrazione Comunale provvede all'avvio ed al controllo dei Programmi di Intervento definitivi ed esecutivi secondo i contenuti e l'articolazione di cui agli elaborati specifici.

5. Qualora i risultati presuppongano varianti, queste seguiranno la procedura di legge.

**Art. 7      Validita' dei Programmi di Intervento**

1. I Programmi di intervento sono vincolanti ai fini della formulazione dei Progetti esecutivi e conseguentemente dei Programmi Triennali.
2. I Programmi di Intervento possono essere approvati anche per stralci funzionali.
3. Nella formulazione del Programma Triennale l'Amministrazione Comunale definisce l'ordine di priorit  degli interventi e gli stralci di progettazione, precisando gli idonei strumenti finanziari e gestionali di supporto.
4. I Programmi di Intervento consentono, su decisione dell'Amministrazione Comunale, che le aree di propriet  privata, incluse nella Zona fluviale, possano essere utilizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente art. 1.

## Art. 8 Indicazioni d'uso

1. Sono vietate: le modificazioni del suolo; le alterazioni dei corpi idrici superficiali e sotterranei; gli interventi edilizi, infrastrutturali e forestali quando non siano espressamente previsti o consentiti dalle norme di zona.

In generale, entro gli argini, non sono consentite nuove costruzioni, installazioni, pavimentazioni impermeabili, ne' interventi che possano essere d'impedimento al deflusso delle acque nelle aree di naturale espansione, ne' interventi atti ad ostacolare o a trasformare l'ambiente biologico e paesaggistico naturale; sono vietati, inoltre, l'asportazione di materiali litoidi e la movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla segreteria tecnica dell'Autorita' di bacino del Fiume Tagliamento, secondo progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge n°37 del 5.01.94.

Per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' consentita la normale prosecuzione dell'attivita' agricola, comprese le colture arboree, nelle aree gia' soggette a tale uso, nel rispetto della morfologia e dell'ambiente; eventuali precisazioni saranno date dalle norme di zona.

Sono vietati:

- a) il rumore, i suoni e le luci moleste;
- b) lo scarico e il deposito di rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori degli spazi appositamente attrezzati e/o autorizzati;
- c) il traffico motorizzato al di fuori delle strade di distribuzione interna e di chi ne ha diritto;
- d) il parcheggio di mezzi motorizzati al di fuori degli spazi consentiti;
- e) l'uso di sostanze chimiche di sintesi per l'agricoltura.

2. Tutte le aree incluse entro il perimetro del P.P. della zona fluviale (eccetto l'area in corrispondenza del Cavrato) sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 8/8/85, n° 431: la concessione delle autorizzazioni o il nulla osta per le loro modificazioni spetta alla Provincia (cfr. L.R. 11/84, modificata e integrata dalla L.R. 30/92 e L.R. 12/91).

"Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29/6/39, n° 1497 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie o altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio." (L. 8/8/85, n° 431).



## Art. 9 Sistema delle connessioni

1. Obiettivo del P.P. e' la conservazione, il miglioramento e la creazione di una rete di viabilita' efficiente e diversificata in funzione dei caratteri delle zone, nel rispetto dell'ambiente.

2. La viabilita' esistente esterna all'ambito fluviale (oltre l'argine), di collegamento tra i centri urbani del territorio comunale, e' considerata nel suo complesso prioritaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati con il presente P.P.. Le connessioni tra tali assi e i percorsi di avvicinamento hanno la funzione di permettere la fruizione dei luoghi d'uso e di qualificare le aree interne relativamente alla propria destinazione.

3. Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) lungo gli assi stradali, l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato;
- b) la razionalizzazione dei percorsi stradali interni, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti planoaltimetrici;
- c) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili di collegamento e connessione, interessando a tale scopo sentieri, tratturi e aree laterali alle strade esistenti, al fine di conseguire gli obiettivi generali previsti;
- d) la definizione dei punti di ingresso all'area. Tali accessi, localizzati nella tavola di Azzonamento, e precisati, in termini di priorità, nella tavola "Programma delle opere e degli interventi", possono essere oggetto di modifica non sostanziale in sede esecutiva. Le aree site in corrispondenza degli accessi sono destinate alla formazione di strutture a parcheggio, di limitate dimensioni, finalizzate alla fruizione dell'ambito fluviale. In tali aree o nelle immediate vicinanze, ove il contesto ambientale lo consenta, potranno essere localizzati anche spazi attrezzati per servizi noleggio bici, la sosta ed il tempo libero. Le opere progettate dovranno inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente piantumate con essenze compatibili alle zone e dimensionate in funzione dei flussi prevedibili.

4. All'interno dell'ambito fluviale l'assetto viario interpodereale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, va salvaguardato vietando:

- a) le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le operazioni di manutenzione, che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "vicinale", non asfaltata alla data di adozione del P.P.;
- c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
- d) l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva.

5. All'interno dell'ambito fluviale si prevede e si consente:

- a) la realizzazione di una rete di percorsi minori (piste ciclopedonali, percorsi natura, camminamenti), fruendo della viabilità su alzaia, di tracciati esistenti e/o di nuova esecuzione. Sui percorsi individuati sono ammessi tabelle segnaletiche, minimi elementi di arredo, punti e stazioni di osservazione.
- b) la realizzazione di modeste attrezzature di servizio, nonché il riuso di manufatti esistenti, purché gli interventi siano adeguatamente inseriti nella morfologia del luogo e nel contesto dell'ambito paesaggistico di riferimento.
- c) la realizzazione di punti di passo a barca, nuovi o come originariamente presenti. In corrispondenza di questi siti/approdi dovranno opportunamente essere sistemati i punti di attracco.

Entro l'area di salvaguardia individuata nell'allegato n°2 della Delibera del C. I. dell'Autorita' di Bacino del Fiume Tagliamento, n°2 del 15.04.98, i progetti delle opere pubbliche e quelle di interesse pubblico, di cui ai commi b) e c), dovranno essere corredati dallo Studio di compatibilita' idraulica.

#### Art. 10 Opere e manufatti connessi alla rete idrografica

1. In funzione del recupero, della qualificazione, della fruizione turistica e della navigabilita' del fiume Tagliamento, sono ammessi interventi di:

- a) recupero e qualificazione delle strutture esistenti;
- b) realizzazione di nuove strutture individuate e localizzate nella tavola di Azzonamento o delineate nei Programmi di Intervento;
- c) demolizione e/o interventi di mitigazione dell'impatto visivo per gli elementi detrattori individuati.

2. E' fatto obbligo, nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti idraulici, rive attrezzate ed arginature, utilizzare materiali e tecniche costruttive che rispettino quelli originari. Su argini e difese di sponda le modalita' di intervento saranno compatibili con l'ambiente fluviale, nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi. I lavori di manutenzione delle difese longitudinali (argini e sponde) concorreranno al recupero delle strade alzaie, ove presenti, e/o alla formazione ex novo di piste ciclo-pedonali e sentieri.

#### Art. 11 Reti, servizi di fognatura e di impianti tecnologici

1. All'interno dell'ambito fluviale, fatti salvi gli interventi in itinere e/o gia' finanziati, le reti di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle acque nere provenienti da scarichi civili. Le acque nere saranno convogliate ad impianti di depurazione ad ossidazione totale, in cui sia previsto anche il trattamento dei nutrienti, privilegiando processi di fitodepurazione. Per il collettamento delle acque di origine meteorica, devono essere realizzate opportune vasche in cui raccogliere le acque di "prima pioggia". I volumi di tali vasche dovranno essere calcolati considerando che possano trattenere i primi 20 minuti di una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni. Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.

2. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni ricadenti nel perimetro del P.P. per la posa di linee o reti di pubblici servizi, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc., ivi compresi gli impianti per gli allacciamenti alle singole utenze, nonche' lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o andamento planimetrico di quelli esistenti sono autorizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, in riferimento agli obiettivi determinati all'art. 1 delle presenti NdiA.

3. Qualsiasi nuova realizzazione di reti tecnologiche e opere complementari, qualora consentite, va accompagnata dall'espletamento e dall'osservanza delle procedure previste al successivo art. 22 (studio di compatibilita' ambientale).

**Art. 12 Viabilita' e navigabilita'**

1. I progetti relativi all'ampliamento delle strade presenti all'interno dell'ambito fluviale sono sottoposti al parere dell'Amministrazione Comunale, che puo' richiedere lo studio di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 22, qualora il progetto assuma implicazioni ambientali.

2. All'interno dell'ambito fluviale e' vietato transitare con mezzi motorizzati, salvo gli aventi diritto e i mezzi di servizio occorrenti alle attivita' agricole, forestali, e a quelle didattiche, associative e scientifiche disciplinate dall'Ente.

3. La navigazione sul Tagliamento, per tipologia di natante, per funzioni d'uso e per tratti, e' di competenza Regionale (Ufficio Genio Civile). Il Fiume, a Nord di Bevazzana, non rientra nella rete idroviaria regionale (non e' considerato "Fiume navigabile"). La risalita fluviale insieme all'organizzazione di manifestazioni sportive remiere e alla realizzazione di pontili e piccole darsene potranno essere consentiti, su richiesta presentata dall'Amministrazione Comunale di San Michele, previa Autorizzazione concessa dalla Regione stessa, secondo modalita', prescrizioni e limitazioni imposte.

**Art. 13 Tutela idrologica, idrogeologica e geomorfologica**

1. Obiettivo prioritario del P.P. e' la tutela delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee. In questo senso tutti gli interventi previsti nell'ambito della zona fluviale e nell'intero bacino idrografico ed idrogeologico, devono tendere al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantita' disponibili.

2. I corpi idrici in essere non potranno subire modifiche morfologiche ne' dal punto di vista planimetrico ne' dal punto di vista altimetrico, salvo quelle legate a motivi di salvaguardia idraulica. La rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline) non puo' essere interessata da interventi di tomlinamento o imbonimento, ne' essere soggetta a modifiche planimetriche, se non a seguito di specifica approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. La rete deve essere mantenuta efficiente dal punto di vista idraulico mediante:

- a) periodica ricalibratura della sezione e frequente manutenzione per favorire il deflusso: manutenzione del fondo, delle sponde, sfalcio erbe, spurgo;
- b) ove necessario, ripristino delle opere idrauliche esistenti, longitudinali e/o trasversali, revisione degli organi meccanici di ferma e derivazione;
- c) ripristino delle condizioni idrauliche originarie, nel caso del verificarsi di variazioni naturali.

3. E' vietata la riduzione del flusso idrico dei canali e dei corsi d'acqua. Prelievi e captazioni, entro l'ambito della zona fluviale, potranno essere attivati e/o confermati solo previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la comprovata compatibilita' ambientale (utilizzo conservativo della risorsa idrica e sua adeguata tutela). Le captazioni prive di regolare titolo, o per le quali non viene presentata domanda, saranno immediatamente interrotte a spese dell'utente responsabile. Sono proibiti gli interventi che comportino riduzione dei volumi di invaso naturalmente disponibili sul terreno. Eventuali deroghe saranno concesse solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, a patto che gli interventi proposti non modifichino la risposta idrologica della rete idrografica naturale.

4. Sono vietati:

- a) gli scarichi, eccetto le acque meteoriche o depurate, nei canali, nei fossi, nei corsi d'acqua, sul suolo o negli strati superficiali del suolo. Eventuali deroghe saranno concesse solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. I possessori di fabbricati esistenti entro l'ambito fluviale sono tenuti a presentare, in seguito all'adozione delle presenti norme, una relazione sullo stato delle opere di scarico.
- b) lo spargimento di liquami e fanghi.

5. Sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale gli aspetti geomorfologici quali scarpate di erosione fluviale, tracce di antichi meandri, alcune locali bassure paludose. Per tutti questi elementi deve essere prevista la conservazione degli elementi superstiti e, pertanto, gli interventi di livellamento e di movimento di terra, a qualsiasi titolo eseguiti, non dovranno alterare in alcun modo la morfologia originaria. In tutta la zona fluviale, ad eccezione delle aree ad urbanizzazione controllata, le sottoelencate attivita' sono cosi' disciplinate:

- a) e' vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico, con falda subaffiorante;
- b) e' vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua;
- c) e' vietata la copertura e/o l'asportazione delle emergenze torbose.

6. E' vietato eseguire lavori o opere che modifichino i caratteri geomorfologici e paesaggistici della zona, fatte salve le attivita' di esclusiva finalita' agricola: l'eventuale esecuzione di opere o i progetti di trasformazione agraria comportanti movimenti di terra, dovranno essere autorizzati dall'Ente.

7. Non e' consentita l'apertura di nuove cave e discariche. E', invece, interesse primario la sistemazione di cave e discariche abbandonate o dismesse presenti all'interno del P.P.: tale sistemazione dovra' essere autorizzata dall'Ente competente ed avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio. E' interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere e attivare azioni volte alla predisposizione di specifici piani di recupero ambientale.

#### Art. 14 Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici

1. In tutte le aree ricadenti all'interno del P.P., sono vietati:

- a) l'eliminazione delle specie esistenti e protette di cui all'Atlante Regionale;
- b) il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide.

2. Vanno tutelate le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica, le acque che ospitano significativa presenza di ittiofauna, le fasce di transizione tra superfici a destinazioni diverse. Va promossa la conservazione dei sistemi di siepi, ferma restando la necessita' di provvedere alla loro manutenzione ordinaria. Va ricercata la formazione di spazi caratterizzati dalla presenza di superfici boscate e di altre a prato.

## Art. 15      Zone omogenee

1. Il P.P. suddivide l'area dell'ambito fluviale del Tagliamento in base alla complessita' degli ambienti che lo compongono, alle forme di tutela e di fruizione, all'insieme dei sistemi/poli individuati per le attivita' e per l'uso.

2. La tavola 6 - Azzonamento - suddivide l'area dell'ambito fluviale nelle seguenti zone e sottozone omogenee:

- a) Zona di interesse naturalistico-ambientale
  - sottozona di ripa naturalistica
  - sottozona boscata
  - sottozona umida
- b) Zona di interesse a sviluppo fruitivo
  - sottozona di ripa fruitiva
- c) Zona di interesse agricolo a sviluppo socio-economico e produttivo-ambientale
  - sottozona di ripa agricola
  - sottozona di protezione faunistica
- d) Zona di rinaturalizzazione e ricomposizione ambientale
- e) Zona di rispetto
- f) Attrezzature e servizi

## Art. 16      Zona di interesse naturalistico-ambientale

1. Comprende le zone (golenali, spondali, boscate, umide) che maggiormente caratterizzano l'aspetto paesaggistico del territorio. Il mantenimento della destinazione dei siti occupati con queste associazioni risulta determinante nell'equilibrio globale del territorio, che alterna ambiti coltivati a biotopi fluviali.

Vengono inclusi: il Polo naturalistico di MALAFESTA, quello di SAN MAURO, ISOLA PICCHI.

2. Sono perseguite le seguenti finalita':

la tutela e il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti idrologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e florofaunistiche;

la riqualificazione di alcune zone, incentivando la ricostruzione di ambienti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali, nonche' all'incremento della biodiversita';

il recupero ambientale delle aree degradate.

3. E' vietato eseguire livellamenti e movimenti terra che modifichino i caratteri geomorfologici e paesaggistici della zona, fatte salve le attivita' di esclusiva finalita' agricola che riguardino lo strato superficiale attivo del terreno: per ottenere l'Autorizzazione, la relativa domanda dovra' essere accompagnata dal progetto esecutivo delle opere e dalla relazione geologico-agronomica.

4. Gli interventi da attuarsi prevedono:

- a) La disciplina dell'uso agricolo dei suoli
  - divieto di conversione agricola delle superfici coperte da vegetazione ripariale o da macchie boscate;

divieto di trasformazione della destinazione colturale delle particelle presenti da seminativo arborato in seminativo, da prato a seminativo o pioppeto, con l'obbligo di conservare le piante autoctone, il sistema delle siepi e di mantenere inalterata, salvo i tagli turnati, la presenza di filari alberati sui confini particellari;

divieto di utilizzo di diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, diseccanti o antigerminativi per una fascia di metri 40 dal bordo esterno del corso fluviale e degli specchi d'acqua;

nei terreni limitrofi alle sottozone umide, per una distanza di almeno 150 metri, divieto di approfondimento delle reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi, canali ecc);

nei terreni limitrofi a sottozone umide, specchi e/o corsi d'acqua, creazione di una fascia di vegetazione arbustiva perimetrale di almeno metri 10 e, se possibile, di una successiva quinta arborea, di pari entità, che separi le zone agricole dal contesto naturale.

b) La promozione della fruizione naturalistica e didattica dei luoghi, attraverso l'individuazione e/o la realizzazione di percorsi (percorsi natura, camminamenti, sentieri), di stazioni e punti di osservazione faunistica, conformemente a quanto previsto all'art. 11, "Sistema delle connessioni", punto 5/a.

5. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove:

a) il consolidamento delle associazioni arboree esistenti attraverso il progressivo passaggio delle zone a pioppeto a zone boscate ad alto fusto, come contributo alla maggiore stabilità delle biocenosi e ad un progressivo ripopolamento avifaunistico e vegetazionale. Tale destinazione non nega una destinazione economica ai proprietari dei fondi, ma ne diluisce, con turni di assestamento produttivo di maggior respiro, il ricavo monetario. Gli agricoltori interessati potranno usufruire dei contributi CEE previsti dalla misura D1 (metodi ecocompatibili) del Regolamento 2078/92 e dal Regolamento 2080/92.

b) la ricostituzione di siepi, filari e cortine arboree come bordature delle colture, delle carrareccie e delle scoline, impiegando specie autoctone. Gli agricoltori interessati potranno usufruire dei contributi CEE previsti dal Regolamento 2078/92, misura D1 (metodi ecocompatibili)

c) l'eliminazione di specie estranee alla flora locale (robinia, pioppo ibrido).

#### Art. 16.1 Sottozona di ripa naturalistica

1. Data la rilevante funzione idrogeologica attuata dalla vegetazione presente nel contenimento della velocità di deflusso delle acque e nella deposizione dei materiali in sospensione, compatibilmente con quanto disposto dalle norme di sicurezza idraulica (R.D. 25/07/1904 n° 523), vanno sviluppate azioni di consolidamento e ripristino delle fasce di vegetazione ripariale per una profondità orientativa di circa 20 ml. La riqualificazione di dette zone, verso un assetto naturalistico, incentiverà la creazione di nicchie faunistico-vegetazionali di richiamo per l'intero ambito. Le attività inerenti la gestione di tali fasce è soggetta agli stessi criteri validi per le Sottozona boscata (cfr. Art. 16.2). In tale zona è esclusa la viabilità ordinaria.

2. È vietato realizzare punti di attracco (approdi) lungo le rive.

#### Art. 16.2 Sottozona boscata

1. La vegetazione arborea, in queste aree, costituisce un elemento significativo a livello paesaggistico ed ecologico, in quanto nelle aree boscate si raccolgono elementi biotici e cenosi che afferiscono da un territorio che travalica la superficie coperta dalle chiome delle essenze presenti. Tali ambiti costituiscono veri punti di riferimento sul territorio anche a livello faunistico. Si intende conservare, diversificare, espandere tali aree.

2. In tali aree si prevedono:

lungo le sponde fluviali: la presenza di una fascia boscata per un'ampiezza minima pari a metri 9, con l'esclusione della viabilità ordinaria che non dovrà intaccare la predetta zona. In tale fascia si procederà ad un governo delle specie arboree, ad alto fusto, con interventi autorizzati dalle competenti autorità, atti a facilitare il controllo della Robinia ed a favorire le specie autoctone a maggior pregio ecologico-forestale (ontani, pioppi, salici, etc.);

nelle aree interne, a consolidata copertura, un rinforzo della biodiversità dei popolamenti che non devono, per quanto possibile, risultare puri nella composizione specifica (pioppeti o robinieti), dato che questo determinerebbe una semplificazione dei popolamenti con possibili equilibri precari tra le componenti biotiche.

Vengono, pertanto, escluse nuove piantumazioni di pioppeti puri, non solo per la monospecificità, ma soprattutto per tutte le pratiche agricole connesse alla coltivazione del pioppo (trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici), che di fatto riproporrebbero, anche se in scala inferiore, le stesse problematiche dei terreni destinati a seminativo. Per migliorare il controllo della Robinia, che non deve superare il 30% nella composizione delle boschette spondali, si ritiene opportuno mantenere anche per questa specie l'assestamento ad altofusto, evitando rapide ceduzioni che faciliterebbero i ricacci e, quindi, la diffusione vegetativa. Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano di gestione silvicolturale.

3. Fatte salve le prescrizioni di Massima Polizia Forestale, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

Obbligo di denuncia per il taglio del bosco alle competenti autorità (Ispettorato ripartimentale delle foreste competente) almeno 45 giorni prima del taglio, con l'indicazione di tutti gli elementi che identificano la particella, il tipo di taglio e la presunta massa ricavabile;

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui;

Divieto di sradicamento di piante e ceppaie, salvo autorizzazione delle autorità competenti;



Il taglio di turnazione ad altofusto non e' consentito nei periodi di nidificazione dell'avifauna (dal 1 ottobre al 1 marzo di ogni anno), e deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia, che dovra' essere mantenuta, non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto;

L'abbattimento non dovra' in ogni caso produrre danni gravi alle piante ed al novellame sottostante;

I tagli ordinari di sfoltimento e i diradamenti sono obbligatori per garantire l'assestamento delle piantumazioni ad alto fusto. Il turno minimo di taglio dovra' essere di almeno 40 anni, diversificato per specie; la rotazione dei tagli sara' programmata ai fini di assicurare nella superficie boscata la presenza delle diverse fasi di sviluppo, dal novellame alla fustaia matura;

I tagli manutentori alle alberature devono tener conto delle specie, evitando azioni drastiche e disformi tali da compromettere l'equilibrio della chioma e la statica dell'intera pianta;

Divieto di raccolta ed asporto di materiale terroso, cortico erboso e dello strame.

4. Prescrizioni del T.U. 25/7/1904 n° 523 di cui all'art. 96 , lettere:

Sono vietati:

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione e' limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili.

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e 10 metri per le fabbriche e per gli scavi.

5. Prescrizioni del T.U. 25/7/1904 n° 523 di cui all'art. 97, lettere:

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati, laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie.

## Art. 16.3 Sottozona umida

1. Delle antiche formazioni di terreni acquitrinosi e paludosi che caratterizzavano le zone interne della fascia costiera Veneto-Friulana, ormai in larga misura bonificate, permangono come testimonianza puntuale, limitate aree (ove sono ancora presenti le tipiche associazioni *Phragmitetum communis*, subass. *Lypicum*. Accanto alla *Phragmites*, si rilevano *Lycopus europaeus*, *Sparganium erectum*, *Calystegia sepium*, *Solidago canadensis* e *Solidago gigantea*) in località Isola Picchi e Malafesta, collegate ad antiche anse, oggi non attive.

2. La tutela di tali aree dovrà considerare non solo gli aspetti vegetazionali, ma soprattutto quelli idraulici (cfr art. 13), al fine di evitare il progressivo prosciugamento degli specchi d'acqua ancora presenti. Si prevede pertanto:

Il consolidamento e miglioramento degli apporti idrici ai siti individuati come aree sensibili, attraverso: Il divieto di prelievo di acque, il divieto di captazione di acque non autorizzato da fossi o canali di raccolta, la riduzione degli emungimenti a valle, il riconvogliamento delle acque di sgrondo dei terreni limitrofi, la pulizia dei canali adduttori posti a monte, il divieto di scarico di materiali liquidi reflui di trattamenti fitoiatrici o di lavaggi di attrezzature utilizzate nella distribuzione di principi chimici;

l'eventuale posa di pozzi artesiani o tombotti per il ricambio idrico;

Il periodico taglio della vegetazione a canna palustre (almeno una volta all'anno) che contribuisce al progressivo interrimento degli specchi d'acqua;

Il rinforzo delle presenze arbustive utili a fini alimentari per la fauna e indispensabili nella creazione di un setto che si frapponga ai terreni antropizzati;

Il contenimento della vegetazione arborea posta ai margini del sito per una miglior fruizione da parte dell'avifauna;

la rigorosa conservazione di superstiti lembi di vegetazione spontanea (prati più o meno umidi);

Il divieto di destinazione a pioppeto dei terreni per una fascia di metri 40 dal bordo dello specchio d'acqua.

**Art. 17      Zona di interesse a sviluppo fruitivo**

1. In tali aree vanno incentivate le azioni necessarie a favorire la funzione ricreativo-turistica, educativa e culturale dell'ambiente fluviale.

Sono, quindi, ritenute compatibili le seguenti destinazioni funzionali:

- spazi per gioco e sport all'aperto;
- spazi attrezzati per attività ludiche;
- spazi di esperienza naturalistica.

E' esclusa qualsiasi destinazione riguardante piste di autocross, motocross, competizioni fuoristrada.

2. Tutte le attività finalizzate alla fruizione saranno autorizzate dall'Amministrazione Comunale e sono subordinate alle norme generali di tutela, in particolare:

- rispetto, tutela e ripristino delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei siti, assicurando un ambiente idoneo alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- recupero delle aree degradate.

3. Fatto salvo l'adempimento di cui al comma precedente, si prevede di:

- privilegiare gli interventi finalizzati a definire, ove previsto dai Programmi di Intervento delineati nella Relazione di Progetto, l'insieme organico delle azioni da attuarsi, anche per stralci funzionali, secondo le modalità di cui all'art. n° 6.
- Valorizzare l'assetto viario interpodereale, rafforzando e/o ricostituendo il sistema di siepi, filari e cortine arboree di bordo. Saranno adottate specie autoctone.
- Assicurare intervalli di superfici vegetate e prati.
- Identificare e organizzare percorsi, conformemente a quanto previsto all'art. 9, "Sistema delle connessioni", punto 5/a.

4. E' consentito realizzare:

- modeste strutture ricettive (aree di sosta attrezzata) e minime opere per ricreazione, ristoro e manifestazioni, nel rispetto dei seguenti indici:
  - a) Rapporto di copertura max 5%;
  - b) Altezza max ml 4,50;
- stazioni di osservazione faunistica.

5. L'esercizio dell'agricoltura dovrà essere rispettoso dell'ambiente: a tale proposito, valgono le indicazioni e le prescrizioni individuate all'art. 16, comma 4/a, "disciplina dell'uso agricolo dei suoli".

## Art. 17.1 Sottozona di ripa fruitiva

1. Nel rispetto della rilevante funzione idrogeologica attuata dalla vegetazione presente nel contenimento della velocità di deflusso delle acque e nella deposizione dei materiali in sospensione, compatibilmente con quanto disposto dalle norme di sicurezza idraulica (R.D. 25/07/1904 n° 523), va sviluppata una pianificazione diretta e connessa alla fruizione delle aree, specificatamente alla destinazione d'uso individuata per tale zona omogenea, un tanto per consentire anche i collegamenti e le accessibilità nelle diverse direzioni.

2. Nell'ottica della tutela e della riqualificazione degli spazi e degli elementi esistenti, dovrà essere rispettata (consolidamento e/o ripristino) una fascia di vegetazione ripariale larga circa 20 ml. Le attività inerenti la gestione di tali fasce e' soggetta agli stessi criteri validi per la Sottozona boscata (cfr. Art. 16.2).

3. E' consentita la realizzazione di punti di attracco (approdi) sulle rive e di percorsi ciclopedonali di attraversamento.

Art. 18      Zona di interesse agricolo a sviluppo socio-economico e produttivo-ambientale

1. Una significativa parte del territorio interessato dalla zonizzazione, risulta attualmente oggetto di attivita' agricola. Tuttavia, alcune di queste aree risentono delle periodiche esondazioni del fiume Tagliamento, con innegabili danni e riduzioni nelle rese produttive. Le coltivazioni dominanti sono per larga misura quelle cerealicole, con il mais che sfrutta in forma significativa i substrati limo-sabbiosi o limo-argillosi dei siti. Strutturalmente le particelle risultano ordinate e di forma regolare e dotate di viabilita' interpoderale. In alcune aree le coltivazioni erbacee sono state sostituite con quelle arboree da frutto o da legno (fruttiferi e pioppeti), con l'introduzione soprattutto per i primi, di sistemi irrigui artificiali fissi.

2. Nell'interazione socio-economica degli aspetti produttivi con quelli socio-ambientali, risulta opportuna una pianificazione territoriale che, pur salvaguardando i redditi fondiari derivati dalle produzioni agricole, non comprometta la stabilita' dell'ecosistema fluviale, forzando aspetti produttivi in ambiti marginali con elevata rischiosita' idraulica.

Per i terreni compresi entro gli argini sono auspicabili:

a) Un adeguamento delle coltivazioni agrarie alle tecniche agronomiche previste nel Programma pluriennale di attuazione del Regolamento C.E.E. n° 2078/92 - relativo ai metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura dello spazio naturale - di cui si riportano i disciplinari per le principali coltivazioni:

Cereali a paglia autunno vernini

- Aratura: massima consentita 25 cm di profondita';
- Concimazione non superiore a 120 Kg/ettaro, con distribuzione 20% all'inizio inverno; 30% a fine inverno; 50% dopo la levata;
- Diserbo: escluso quello in preemergenza; solo nel periodo invernale o inizio primavera in forma localizzata lungo la fila con mezzi meccanici;
- Difesa fitosanitaria: non e' consentito l'uso di prodotti geodisinfestanti ed insetticidi. Per i fungicidi e' consentito un solo intervento a dosaggio minimo.

Cereali estivi (mais)

- Aratura max 40 cm di profondita';
- Concimazione organica consentita ma con apporti non superiori a quelli consentiti dalla legge; non superiore a 170 Kg/ettaro in azoto, 100 Kg/ettaro in anidride fosforica; 100 Kg/ettaro in ossido di potassio, con distribuzione della parte fosfo-potassica in presemina ed alla semina, mentre quella azotata per il 20% alla semina, 30% entro aprile, 50% entro fine giugno;
- Diserbo: escluso quello in pre-emergenza; in forma localizzata lungo la fila con mezzi meccanici;
- Difesa fitosanitaria: non e' consentito l'uso di prodotti geodisinfestanti ed insetticidi. Per la lotta alla Piralide (*Ostrinia nubilalis*) e' consentito solo l'utilizzo di *Bacillus Thuringensis* e di mezzi meccanici. Per i fungicidi e' consentito un solo intervento a dosaggio minimo.

Soia

- Aratura: max 25 cm di profondita';
- Concimazione non superiore a 80 Kg/ettaro per il fosforo ed il potassio, mentre per l'azoto va escluso qualsiasi impiego sia in pre-semina, sia in post-emergenza;
- Diserbo: da effettuarsi esclusivamente in post-emergenza; solo in forma localizzata ed utilizzando sarchiature successive sulla fila con mezzi meccanici;
- Difesa fitosanitaria: non e' consentito l'uso di prodotti geodisinfestanti, insetticidi e fungicidi.

Barbabietola da zucchero

- Aratura max 40 cm di profondita';
- Concimazione organica consentita ma con apporti non superiori a quelli consentiti dalla legge; non superiore a 120 Kg/ettaro in azoto, 80 Kg/ettaro in anidride fosforica; 120 Kg/ettaro in ossido di potassio, con distribuzione della parte fosfo-potassica in presemina ed alla semina, mentre quella azotata per il 20% alla semina, 30% entro aprile, 50% entro fine giugno;

- Diserbo: escluso quello in pre-emergenza; in forma localizzata lungo la fila con mezzi meccanici;
- Difesa fitosanitaria: non e' consentito l'uso di prodotti geodisinfestanti. Per la lotta contro l'Altica e' consentito un unico trattamento insetticida. Per la lotta contro la Cercospora si devono attuare le tecniche di lotta integrata: impiego di varietà tolleranti; il primo trattamento fungicida e' consentito solo quando viene superata la soglia di intervento pari al 30% delle singole pustole confluite tra loro, impiegando prodotti sistemici in miscela con prodotti di contatto a base di solo rame, da usare alternativamente per ottenere una riduzione delle dosi di impiego.

#### Pioppo

- Aratura d'impianto max 40 cm di profondità;
  - Concimazione organica d'impianto consentita ma con apporti non superiori a quelli consentiti dalla legge; concimazioni annuali non superiore a 60 Kg/ettaro entro fine giugno;
  - Diserbo: da effettuarsi esclusivamente sulla fila con mezzi meccanici;
  - Difesa fitosanitaria: non e' consentito l'uso di prodotti geodisinfestanti; per gli insetticidi ed i fungicidi e' consentito un solo intervento a dosaggio minimo;
- b) Coltivazioni che non risentano in forma significativa delle eventuali sommersioni e, soprattutto, che limitino il livello di asporto del substrato provocato dalle acque sui terreni sarchiati o diserbati. I terreni direttamente interessati da periodiche inondazioni, potranno essere coltivati con specie poliennali erbacee o arboree (prati stabili, foraggiere poliennali, pioppeti, piante da fibra a ciclo periodico), a basso impatto ecologico, che prevedano l'esclusiva lavorazione sulla fila e l'inerbimento per le restanti parti. Questo aspetto agronomico appare indispensabile per mitigare le asportazioni di particelle terrose e la possibile dispersione di sostanze chimiche distribuite in superficie.

3. Si ammette e si consiglia l'opportunità di affiancare alle tradizionali coltivazioni da granella, la produzione di piante da fibra per la produzione di biomassa a fini bioenergetici. Tra le specie di maggiore interesse risulta la Canna comune o Gentile (*Arundo donax*), particolarmente presente presso le sponde dei fiumi e i terreni ricchi in acqua. Si auspica lo sviluppo di tali produzioni per il minor impatto ambientale di questa specie rispetto a quelle tradizionali e per la spontaneità della specie stessa, che sfrutta al meglio le condizioni ambientali grazie a progressivi adattamenti e consolidamenti genetici.

4. In generale, l'uso per fini agricoli del territorio compreso entro gli argini non può prescindere da quanto previsto in materia di sicurezza idraulica in specifico riferimento alle distanze dei coltivi dalle sponde e dall'argine - prescrizioni del T.U. 25/7/1904 n° 523 di cui agli articoli:

art. 97 - Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati, laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie.

5. Norme comportamentali. L'Ente potrà valutare l'opportunità di adozione, con ordinanza, di una disciplina degli interventi sulla vegetazione in aree agricole così composta:

- a) Mantenimento della vegetazione sulle sponde fluviali (cfr. art. 18.1).
- b) Tagli selettivi per la vegetazione arborea: tagli ordinari di sfoltimento e diradamenti sono obbligatori per garantire l'assestamento delle piantumazioni ad alto fusto. Per le zone con cedui matricinati turno minimo di ceduzione di almeno 10 anni.
- c) Tagli manutentori delle alberature: devono tener conto delle specie, evitando azioni drastiche e disformi tali da compromettere l'equilibrio della chioma e la statica dell'intera pianta.
- d) Potatura del *Morus alba* e *Morus nigra* (gelsi) da mantenere a capitozza, nel rispetto dei normali turni di ceduzione.

- e) Fornitura delle ferite provocate da potature a branche principali o di grande dimensione di un'incisione di sgrondo delle acque nel moncone residuo, trattandole con apposite sostanze atte alla cicatrizzazione e ad evitare la penetrazione di patogeni.
- f) Divieto di spiantamento delle attuali alberature (filari, siepi, cortine e macchie arboree); in caso di perimento di singoli esemplari o filari interi per cause naturali o non, e' reso obbligatorio il reimpianto delle piantumazioni, con le medesime essenze preesistenti.
- g) Sfalcio della vegetazione spontanea nelle cosiddette tare aziendali, cavedagne, fossi, siepi, frangivento, boschette posticipato o effettuato dopo la meta' di luglio.
- h) Su zone alberate, obbligo di proprietari, possessori o detentori dei fondi nel caso in cui si verificchino attacchi epidemici di agenti patogeni animali o vegetali di dare notizia alla Stazione Forestale competente per il territorio. Obbligo di attuazione di tutte la procedure di profilassi atte a limitare l'espansione dell'attacco epidemico.
- i) Divieto di accendere fuochi o compiere altre operazioni che possano creare pericolo mediato o immediato di incendio nelle fasce di terreno con alberature ed arbusteti attigue ai corsi d'acqua o adiacenti alle banchine stradali.
- l) Divieto di utilizzo di presidi sanitari, quali diserbanti siano essi selettivi o totali, nelle fasce di terreno occupate da vegetazione arbustiva o arborea posta a margine del corso d'acqua o delle carrareccie.
- m) Limitazione di pratiche agrarie relative alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.) e alla coltivazione dello stesso (concimazione, semina, diserbo, ecc.) ad una distanza non inferiore a metri 1,20 dal bordo esterno del fusto delle alberature presenti, al fine di limitare la periodica distruzione dell'apparato radicale superiore delle piante.
- n) Specie vegetali da privilegiare nelle nuove piantumazioni:  
Specie arboree: Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix eleagnos, Salix cinerea, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Alnus incana, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia.  
Specie arbustive: Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Evonimus europaeus, Salix purpurea ecc.

6. Si consiglia di allargare la fascia di vegetazione ripariale sui terreni meno favorevoli dal punto di vista agropedologico.

## Art. 18.1 Sottozona di ripa agricola

1. Nel rispetto della rilevante funzione idrogeologica attuata dalla vegetazione presente nel contenimento della velocità di deflusso delle acque e nella deposizione dei materiali in sospensione, compatibilmente con quanto disposto dalle norme di sicurezza idraulica (R.D. 25/07/1904 n° 523), va sviluppata una pianificazione in grado di mantenere prioritari gli obiettivi legati alla riqualificazione degli spazi e degli elementi esistenti, consentendo anche i collegamenti e le accessibilità nelle diverse direzioni.
2. Dovrà essere rispettata (consolidamento e/o ripristino) una fascia di vegetazione ripariale larga circa 20 ml. Le attività inerenti la gestione di tali fasce e' soggetta agli stessi criteri validi per le Sottozona boscata (cfr. Art. 16.2).
3. E' consentita la realizzazione di punti di attracco (approdi) sulle rive e di percorsi ciclopedonali di attraversamento.



**Art. 18.2 Sottozona di protezione faunistica**

1. l'area definita "Grava di Malafesta" e' dichiarata Oasi di Protezione della fauna: ogni previsione di intervento e d'uso fa riferimento alla L.R. 27 giugno 1996 n° 17, riguardante il Piano faunistico-venatorio regionale.

## Art. 19 Zona di rinaturalizzazione e ricomposizione ambientale

1. Dall'analisi generale del territorio appare determinante, ai fini della riqualificazione ambientale globale, un'alternanza nella destinazione dei siti agrari e naturali con porzioni equilibrate ed equiparabili di spazi; soprattutto quelli con valenza ambientale non devono ridursi a sole frange di presenza, costituendosi come veri siti di ripopolamento biotico. Tali zone, infatti, oltre a aumentare la valenza paesaggistica, compensano gli ambiti in cui le attività antropiche hanno prodotto biocenosi alterate rispetto la vocazione naturale dei luoghi. In tale ottica l'individuazione di siti da adibire ad una graduale rinaturalizzazione, progressivamente crescente verso il corso del Tagliamento, determinata anche implicitamente dal dilatamento progressivo dei tempi produttivi delle specie coltivate (seminativi annuali - foraggiere triennali - pioppeto a ciclo dodecennale - prato stabile - bosco ceduo e fustaia), consentirebbe di graduare gli interventi stabilizzando le biocenosi naturali presenti.

2. Ai fini della disciplina di queste aree, dovranno essere promosse:

la tutela e il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente, specialmente nelle sue componenti florofaunistiche;

la riqualificazione di alcune aree, incentivando l'espansione dei complessi naturali (masse arboree e prati) e rafforzando il sistema di siepi, filari, cortine arboree, determinanti la struttura dei corridoi ecologici che collegano ecosistema fluviale e agrario;

il recupero ambientale delle aree degradate;

attività agricole ecocompatibili: a tale proposito valgono le indicazioni e le prescrizioni individuate all'art. 16, comma 4/a, "disciplina dell'uso agricolo dei suoli".

3. In tali aree è vietato:

Danneggiare o ridurre il patrimonio naturale.

Eseguire tagli arborei se non quelli programmati per la miglior conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale stesso.

Sradicare piante ad alto fusto e ceppaie, salvo che per le specie di pioppo in coltura specializzata.

Abbatte e eliminare la vegetazione arbustiva presente.

4. Polo di rinaturalizzazione della Grava Biasini - L'area, caratterizzata da zone boscate, pioppeti e seminativi, pur condizionata dal taglio operato dalla struttura autostradale, presenta aspetti morfologici che consentirebbero facilmente la rinaturalizzazione, soprattutto per i terreni posti a Nord dell'arteria stradale, meno interessati dalle attività agricole. Questa destinazione determinerebbe la creazione di un continuum di significative dimensioni che, superando i perimetri amministrativi Comunali, accompagnerebbe lo scorrimento del fiume in ambiti riqualificati a livello ambientale.

Prescrizioni:

- I terreni posti a Nord del percorso autostradale dovranno essere oggetto di rimboschimento naturale o artificiale con specie autoctone nel rispetto delle norme che regolano gli impianti all'interno degli argini fluviali;

- In corrispondenza dell'arteria viabilistica si prevede una fascia a vegetazione arborea e arbustiva di attenuazione, finalizzata ad assorbire la presenza dell'infrastruttura: avrà spessore consistente e sarà distribuita in forma discontinua ed irregolare, per dissolvere l'effetto di linearità nel paesaggio;

- Per le coltivazioni a pioppeto presenti o future, viene previsto l'inerbimento dei terreni su cui è avvenuto l'impianto. A taglio avvenuto ed estirpo delle ceppaie dovrà seguire una sistemazione del sito con consolidamento del cotico erboso, che resterà tale sino a nuovo reimpianto;

- Risultando terreni facilmente esondabili si vieta la monocoltivazione di specie erbacee sarchiate o che mantengano il terreno libero da essenze erbacee spontanee;

- Gli interventi fitoiatrici devono essere contenuti entro i limiti di indifferibilità;

- Tutti gli interventi di taglio delle essenze arboree dovranno seguire quanto previsto dalla norme di Polizia Forestale e quanto previsto per la Zona di interesse naturalistico-ambientale, Sottozona boscata (cfr Art. 16.2).

5. Polo rinaturalizzazione delle Grave di Palazzetto - La creazione di un isolotto a seguito della deviazione e rettifica del corso del Tagliamento in un territorio fortemente intaccato da attività antropiche e residenziali, consente, data la indubbia difficoltà di un uso agricolo dei siti, un'opportunità direttamente collegabile agli aspetti naturalistico-ecologici. In tal senso, la barriera fisica derivante dal corso d'acqua consente una spontanea rinaturalizzazione dei siti soprattutto a livello avifaunistico.

Vanno previsti, in ogni caso, una serie di interventi iniziali per evitare, per quanto possibile, i popolamenti di specie sinantropiche o non autoctone, ricostituendo l'ambiente tipico fluviale.

Si prescrive pertanto:

- Estirpo e controllo della vegetazione sinantropica e soprattutto dei popolamenti a Robinia (Robinia Pseudoacacia), Ailanto (Ailanto altissima) e Amorfa (Amorpha fruticosa), cercando, nel contempo, di assicurare la presenza di alcune superfici libere prative, nell'ottica della diversificazione degli ambienti;
- Piantumazione di essenze autoctone arbustive ed arboree utilizzabili nelle diete alimentari per l'avifauna solo per una limitata porzione perimetrale del sito;
- Formazione di un piccolo invaso interno per la raccolta di acque meteoriche utilizzabile dall'avifauna;
- predisposizione di un piccolo approdo per il controllo dei popolamenti faunistici.

## Art. 20 Zona di rispetto

1. Rientrano, in questa zona omogenea, le aree esterne oltre il rilevato dell'argine e parte delle aree interne, quelle a ridosso dell'argine (la sponda). Vanno valorizzati:

- le potenzialita' naturalistico-ricreazionali (protezione e promozione degli aspetti naturali, agrituristici, ricreazionali e funzionali esistenti);
- la fruizione turistica;
- l'integrita' dell'assetto fondiario e la produzione agricola tipica.

2. Vengono tutelati:

- l'orditura dei fossi, dei canali irrigui, delle scoline; l'assetto viario interpoderale;
- il sistema delle siepi, dei filari, delle cortine e delle macchie arboree esistenti.

La trasformazione del sistema di drenaggio a fossati con quello a tubi sotterranei, dovra' prevedere, sul fondo rustico, una nuova superficie di rimboschimento (alberi ad alto fusto) pari almeno alla meta' della superficie occupata dai fossi di scolo prima della trasformazione. L'abbattimento di alberi ad alto fusto deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Le alberature esistenti possono essere rafforzate con l'inserimento di essenze locali.

3. In tali aree risultano puntualmente definite le prescrizioni del T.U. 25/7/1904 n° 523:

- di cui all'art. 96 lettere:

e) Sono vietate le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Sono vietate le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita', ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e 10 metri per le fabbriche e per gli scavi;

- di cui all'art. 97, lettera:

c) Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati, laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie. Soprattutto per le zone in piano poste a margine dall'unghia dell'argine, ogni attivita' aratoria deve essere negata per i limiti sopra esposti.

4. Gli edifici collocati sul perimetro del P.P. della zona fluviale sono soggetti alle norme del P.P. della zona fluviale del Tagliamento.

5. Gli edifici segnalati nella tavola di Azzonamento (interni al perimetro del P.P. della zona fluviale del Tagliamento o collocati sul perimetro stesso), connessi al sistema ambientale delle Aree Agricole e caratterizzanti l'aspetto architettonico e paesaggistico del tessuto originale del territorio (presentano spiccate caratteristiche tipologiche dell'edilizia locale), sono soggetti a salvaguardia attraverso specifiche prescrizioni di intervento: per essi valgono le norme contenute nella VARIANTE AL P.R.G.C. PER LE ZONE AGRICOLE, L.R. 24/85. La concessione o Autorizzazione e' subordinata alla presentazione di un progetto esteso all'intera proprieta'.

6. L'Amministrazione Comunale puo' realizzare, in attuazione dei Programmi di intervento, spazi attrezzati ad uso pubblico o spazi verdi con piantumazioni di essenze arboree.

7. Non sono ammessi:

- nuovi insediamenti produttivi di tipo agro-industriale.
- nuove residenze rurali.
- serre fisse.
- nuove adiacenze o garages.
- costruzioni elevate con terrapieni rispetto al piano di campagna; qualsiasi modifica del piano di campagna va descritta e autorizzata con Concessione Edilizia.

8. Sono consentite le destinazioni d'uso legate all'attivita' agricola, quella residenziale complementare, per ricettivita' agrituristica, direzione e promozione turistico-ambientale (anche pubblici esercizi). Negli edifici esistenti e negli annessi rustici e' ammessa la vendita al minuto di prodotti dell'agricoltura locale, purché detta attivita' non riguardi più del 30% della superficie lorda dell'edificio medesimo.

9. Per i fabbricati esistenti e' consentito: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, il restauro e la ristrutturazione con adeguamento funzionale anche in termini volumetrici, nonché, fatti salvi gli edifici tutelati, i beni culturali e ambientali e gli edifici soggetti a vincolo monumentale e artistico, la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticita' o di tutela della pubblica incolumita'.

10. Nel caso di interventi di restauro, ristrutturazione o risanamento su edifici esistenti, si deroga a quanto previsto agli artt. 1 e 5, c. 2, del D.M. 5/7/75, in relazione ad altezze minime di piano e a rapporti illuminometrici, al fine di conservare originali forometrie e distribuzione volumetrica.

11. E' ammesso l'ampliamento:

dei fabbricati residenziali esistenti, una tantum, nella misura max di 150 mc e, comunque, fino a un volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc.

dei fabbricati ad uso agriturismo e turistico-ricreazionali, con il limite max per gli edifici esistenti di 200 mc e, comunque, , fino a un volume massimo, compreso l'esistente, di 1200 mc.

degli annessi rustici per non piu' del 25% della superficie coperta e, comunque, senza superare il valore del 3% in superficie lorda di pavimento rispetto al fondo rustico. Per attivita' ricettive, turistiche o ricreazionali l'ampliamento non deve superare il valore del 5%. in superficie lorda di pavimento rispetto al fondo rustico.

L'ampliamento dovra' avvenire, sempre e prioritariamente, utilizzando l'eventuale annesso rustico esistente entro lo stesso aggregato abitativo, se non piu' funzionale alla conduzione del fondo (in caso contrario si richiede attestazione dall'Ispettorato Prov. per l'Agricoltura), o in aderenza.

12. La costruzione di annessi rustici e' ammessa:

entro il limite di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del 3% del fondo rustico, purché ubicati entro un aggregato abitativo (cfr. art. 2 L.R. 24/85). Ove vi siano superfetazioni esistenti, la realizzazione dei nuovi volumi e' consentita con la preventiva demolizione delle superfetazioni, di cui può essere riutilizzata la volumetria (per un max, in ogni caso, di 300 mc per fabbricato e proprietario) e cumulata qualora gli edifici da demolire siano piu' di uno.

per attivita' ricettive, turistiche o ricreazionali con limite di superficie lorda di pavimento pari a un rapporto di copertura, rispetto al fondo rustico < al 5% e, comunque, per una nuova superficie max di 300 mq.

13. Negli interventi vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Distacco fabbricati:  $\geq 10$  m da pareti finestrate;  $\geq 5$  m da pareti non finestrate.

- Distanza confini: 5 ml o a confine.

- H fabbricati: max 6,50 ml.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare le distanze dalle strade e dai corsi d'acqua previste dalla L.R. 61/85 e dal nuovo Codice della Strada.

- Le recinzioni di proprieta' e dei fondi dovranno essere realizzate in legno, rete metallica con paletti in legno o ferro, materiali naturali, o attraverso la creazione di siepi di essenze locali.

- Le serre mobili non dovranno superare, un altezza, al colmo, di 2,5 ml.

14. Materiali e forme da utilizzare negli interventi previsti dovranno rispettare tipologie e caratteristiche costruttive tradizionali:

tetto a falde con inclinazione  $\geq 30\%$  e manto di copertura in coppi;  
serramenti e oscuramenti in legno;  
facciate con materiali tradizionali quali sassi, pietra locale, mattoni faccia a vista, intonaco bianco o chiaro (non plastico), legno;  
misure dei fori e rapporti altezza/larghezza in armonia con quelli tradizionali;  
la messa a dimora di piante, nelle pertinenze abitative, dovra' essere effettuata utilizzando specie autoctone.

## Art. 21 Attrezzature e servizi

1. Si tratta di aree organizzate e di strutture necessarie a rendere completamente fruibile l'ambito fluviale del Tagliamento, garantendo l'afflusso di visitatori e l'uso proprio previsto per ogni destinazione. Tali servizi ed attrezzature (viabilità, accessi e parcheggi, percorsi, approdi, stazioni di rilevamento e punti di osservazione), si innestano lungo l'asse nord-sud tracciato dall'argine e determinano le connessioni tra ambito fluviale e centri urbani, con l'obiettivo di restituire omogeneità territoriale al Comune di San Michele al Tagliamento, per usi, interventi ed attività previsti. Le opere eseguite dovranno integrarsi con l'ambiente naturale o antropico tradizionale.

2. Viabilità (cfr Art. 9, comma 2, 3/a, b, c): la valorizzazione sul piano funzionale e ambientale della viabilità di arrivo all'ambito fluviale e' sottoposta alle previsioni del PRGC vigente e alla normativa del Nuovo Codice della Strada. Il tombinamento dei fossi laterali, pertinenti il corpo stradale, potrà essere ammesso solo se la realizzazione dei percorsi ciclopeditoni previsti, di pubblica utilità, non fosse diversamente attuabile.

3. Accessi e parcheggi (cfr Art. 9, comma 3/d): va prevista la sistemazione degli accessi all'ambito fluviale (le porte dell'area) e la realizzazione di spazi attrezzati con parcheggi, di servizi noleggio bici e/o natanti, di strutture ricettive di indirizzo e formazione. Ogni singola area dovrà prevedere stalli a parcheggio per un numero di autoveicoli non superiore a 20 unità; la dotazione di verde dovrà prevedere arborei ad alto fusto e non potrà essere inferiore ad un albero ogni 20 mq di superficie a parcheggio. Va evitata la formazione di aree impermeabilizzate; le pavimentazioni dei fondi stradali e dei parcheggi, per cui si esclude il conglomerato bituminoso, vanno realizzate su limitata fondazione stradale, con prefabbricati (del tipo massello in abbinamento alla superficie erbosa con l'area destinata al transito e sosta dei veicoli), o con terra battuta o prato calpestabile. la realizzazione dei parcheggi potrà avvenire per fasi, coordinata con l'attuazione graduale delle differenti attività previste.

4. Percorsi (cfr Art. 9, comma 4 e 5/a): sono ammessi la sistemazione e il recupero della rete di infrastrutture viabili esistenti costituita da strade extraurbane, vicinali ed interpoderali (utilizzo dei "segni" esistenti) e la realizzazione di nuovi percorsi (ridotti al minimo), come previsto dai Programmi di Intervento (tracciati indicativi, che possono essere oggetto di modifica non sostanziale in sede esecutiva). I nuovi percorsi ciclopeditoni dovranno avere larghezza minima di ml 1,50. I tracciati dovranno essere dotati di una minima struttura segnaletica e didattica sul terreno, che rimanda ad una pubblicazione esplicativa, dove, con linguaggio semplificato, verrà data una descrizione scientifica del contesto ambientale attraversato (con spunti di carattere vegetazionale, faunistico, geologici). Tra le limitate opere previste per l'attuazione di queste strutture sono necessari: la posa in opera di cartelli indicatori semplificati; una serie di cartelli direzionali; il tabellone che segnala l'inizio del Percorso; la realizzazione della pubblicazione esplicativa del sentiero autoguidato. In corrispondenza ai tracciati, potranno essere posizionati minimi elementi di arredo (portabiciclette, panchine, cestini portarifiuti), con struttura fuori terra in legno, ferro o pietra. Dovrà essere effettuata una manutenzione periodica della vegetazione e del fondo calpestabile dei sentieri e delle strade, in modo da eliminare ostacoli al passaggio e conservare la pavimentazione esistente. Eventuali recinzioni saranno realizzate in legno o siepe viva.

5. Osservatori faunistici (cfr Art. 9, comma 5/a): ove previsto nei Programmi di intervento, saranno realizzate strutture (in legno, cannelle vegetali, ferro, pietra o mattoni a vista) dotate di attrezzature idonee all'osservazione e alla ricerca scientifica (censimenti, marcature, rilevamenti di dati biometrici, biologici ed etologici). La localizzazione e' indicativa e puo' essere oggetto di modifica non sostanziale in sede esecutiva.



6. Approdi (cfr Art. 9, comma 5/b): ove previsto nei Programmi di intervento, potranno essere realizzati approdi, per un numero max di 12 imbarcazioni, aventi preferibilmente la banchina parallela alla riva. La localizzazione e' indicativa e puo' essere motivatamente modificata in sede esecutiva.

Art. 22 Studio di compatibilita' ambientale

1. Ai sensi degli artt. 33 e 51 del P.T.R.C. e della L.R. 16.4.85 n. 37, ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla vigente legislazione, l'Amministrazione Comunale ha facolta' di richiedere la predisposizione di tutte le verifiche opportune riguardo alla compatibilita' socio-ambientale dei progetti, degli interventi e delle attivita' programmate e proposte in esecuzione dei Progetti d'Uso e dei Programmi di Intervento.

Art. 23 Norme transitorie

1. Sino all'approvazione dei Programmi di Intervento, esclusivamente per le materie trattate dagli stessi, l'Amministrazione Comunale puo' procedere ad interventi aventi ambiti funzionali e/o territoriali limitati.